Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 giugno 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3513
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Librerla dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1950, n. 348.

Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I riferimenti alla legge contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Per l'esecuzione del presente provvedimento, il Comitato tecnico di cui all'art. 3 della detta legge viene integrato nel modo disposto dalla legge 15 dicembre 1949, n. 945.

Art. 2.

Il Ministro per la marina mercantile, nel caso di costruzioni assunte in proprio dai cantieri, ha facoltà, sentito il Comitato tecnico, di prorogare per non oltre sei mesi il termine per l'inizio della costruzione di cui al primo comma dell'art. 13 della legge, quando il ritardo sia dovuto a cause non imputabili agli interessati.

Art. 3.

Il Ministro per la marina mercantile, su domanda degli interessati da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ha facoltà di autorizzare, sentito il Comitato tecnico, il raggruppamento di più domande di nuove costruzioni già ammesse ai benefici della legge a favore di uno o più richiedenti, al fine di realizzare navi di caratteristiche superiori e di maggiore utilità per l'economia della Nazione, anche se oltre il complessivo tonnellaggio e potenza di macchina risultanti dalle assegnazioni stesse, purchè sia mantenuta la corrispondenza stabilita nella tabella tra contributo e tonnellaggio, e senza mai superare la somma dei contributi già accordati.

La domanda indicata nel comma precedente deve contenere i dati tecnici occorrenti per il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi a' termini dell'art. 29 della legge.

Art. 4.

Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facoltà di ammettere la presentazione di domande per nuove costruzioni da parte di concessionari di servizi indispensabili di comunicazione fra il Continente e le Isole, che avessero assunto i servizi stessi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 della legge.

Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha altresì facoltà di ammettere la presentazione di domande per la costruzione di navi da grande pesca di tipo speciale.

Le domande di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'aliquota di maggiorazione del contributo di ammortamento per le navi da pesca di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, prevista nella nota n. 4 alla tabella n. 1 allegata alla legge, è del 75 per cento.

Per le navi medesime il contributo integrativo, di cui all'art. 6 della legge, è pari al terzo del prezzo della nave alla data di entrata in effettivo esercizio, al netto del contributo di ammortamento, salvo quanto disposto all'ultimo comma del precitato art. 6.

Art. 6.

Le prove degli apparati motori agli effetti della ammissione ai contributi di ammortamento e di miglioramento di cui agli articoli 5 e 15 della legge, nonchè la determinazione della misura dei contributi stessi sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 4, lettera *f*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, ad eccezione dell'ultimo comma, e modificando il comma *c*) nel senso che per motori da 50 a 800 cavalli-asse venga considerato il consumo di 210 grammi di combustibile per cavallo-asse-ora.

Art. 7.

Il limite massimo complessivo di 50 mila cavalli-asse stabilito nel primo comma dell'art. 15 della legge per le installazioni di nuovi apparati motori completi su navi in esercizio, è elevato a 85 mila cavalli-asse.

Art. 8.

La facoltà di cui all'art. 31 della legge è estesa alle navi già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le esclusioni e riduzioni previste dalla lettera *b*) del predetto articolo si applicano rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 17 e 15 della legge.

Art. 9.

L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:

« Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di pontoni di sollevamento, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7.

« Per tali lavori è pure corrisposto un contributo sui materiali, per ogni quintale di materiale messo in opera, nella misura seguente:

lire 3500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni degli apparati motori e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo;

lire 2500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni dello scafo;

lire 1800 per il legname ».

Art. 10.

L'art. 19 della legge è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per le modificazioni, trasformazioni e riparazioni di cui al presente capo ».

Art. 11.

La condizione dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge è adempiuta anche se l'accoglimento della domanda ha luogo posteriormente all'inizio dei lavori, purchè questo sia avvenuto dopo la data di entrata in vigore della legge.

I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge decorrono dalla data del provvedimento di ammissione, qualora questa sia posteriore alla data di ultimazione dei lavori di riparazione, modificazione o trasformazione o della sistemazione a bordo dei macchinari.

Art. 12.

La somma di lire 1200 milioni di cui alla prima parte dell'art. 25 della legge è devoluta, quanto a lire 600 milioni ad integrare i fondi occorrenti per il ripristino della « Nino Bixio » e di cui al secondo comma dell'art. 26. La restante somma di lire 600 milioni è devoluta in aumento per gli scopi di cui al successivo articolo.

Art. 13.

L'art. 26 della legge è così modificato:

Al primo comma le parole: « Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate di stazza lorda » sono sostituite dalle parole: « Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 300 tonnellate di stazza lorda ».

Successivamente, allo stesso comma, le parole: « E' in facoltà del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unità non superiori alle 600 tonnellate di stazza lorda » sono sostituite con le parole: « E' in facoltà del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unità non superiori alle 1000 tonnellate di stazza lorda ».

Le domande dei proprietari di navi da 151 a 300 tonnellate di stazza lorda dovranno essere presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Qualora il Ministro per la marina mercantile, nel caso in cui il tonnellaggio che può essere finanziato a norma del primo comma dell'art. 26 non fosse tale da coprire il complesso del tonnellaggio perduto per causa di guerra ed ammissibile ai benefici dell'articolo stesso, si avvalga della facoltà di cui all'art. 2 per invitare gli interessati a raggrupparsi, coloro che non aderissero a tale invito nei termini stabiliti si intendono aver rinunciato ai benefici della legge.

Art. 15.

L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, è determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27. Tuttavia, per le navi di nuova costruzione, il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi di ammortamento e sui materiali può essere effettuato sugli elementi risultanti dai progetti definitivi, allegati alla domanda di rimessione in termini di cui alla legge 15 dicembre 1949, n. 945, purchè le caratteristiche tecniche ed economiche delle navi da costruire siano riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato tecnico, superiori a quelle risultanti dalle domande di cui all'art. 2 e quindi meglio realizzanti i fini indicati dall'art. 1 della legge.

Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo è determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.

Art. 16.

Nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 1950, si verifichino nuove disponibilità di tonnellaggio costruibile a seguito di rinunzie o decadenze degli ammessi ai benefici della legge, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facoltà di ammettere ai benefici domande per la costruzione di bacini galleggianti o domande delle società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale per la costruzione di nuove navi.

Per la costruzione dei bacini sarà corrisposto uno speciale contributo pari al 33 per cento del costo accertato con le norme dell'art. 6 della legge, da corrispondersi a costruzioni ultimate, salva la applicazione dell'art. 14 della legge.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Tutti i documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza dal diritto ai contributi stessi:

a) per le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe ed i rimorchiatori pontati di nuova costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in effettivo esercizio;

b) per gli apparati motori completi, per i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo, destinati a navi mercantili già in esercizio, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni, non oltre sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori relativi.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SIMONINI — PICCIONI — PELLA — VANONI — TOGNI — LOMBARDO — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 349.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione nella Chiesa cattedrale del comune di Vittorio Veneto della mansioneria corale di San Giuseppe.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 18 agosto 1949, relativo all'istituzione nella Chiesa cattedrale di detto Comune della mansioneria corale di San Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 350.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio dal Beneficio della parrocchia di Santo Stefano e Sant'Anna, in frazione Cavallara del comune di Viadana (Mantova), al Beneficio parrocchiale di San Ludovico Re e Confessore, in frazione Sabbioni dello stesso Comune, di sei appezzamenti di terreno situati in detto Comune.

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 6 giugno 1949, relativo allo stralcio, dal Beneficio della parrocchia di Santo Stefano e Sant'Anna, in frazione Cavallara del comune di Viadana (Mantova), al Beneficio parrocchiale di San Ludovico Re e Confessore, in frazione Sabbioni dello stesso Comune, di sei appezzamenti di terreno situati in detto Comune e valutati L. 3.600.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 351.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in località Pianoconte del comune di Lipari (Messina).

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lipari in data 26 giugno 1949, rettificato con dichiarazione 30 luglio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Croce, in località Pianoconte del comune di Lipari (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 352.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Calderà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Calderà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 353.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in San Cataldo (Caltanissetta).

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltanissetta in data 24 ottobre 1924, integrato e rettificato con due postille in data 14 agosto 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in San Cataldo (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950.

Classificazione della strada denominata Ponte Mazzone-Cossoine-Pozzomaggiore-Bivio Padria, fra le strade provinciali della provincia di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 26 luglio 1947, n. 58, con la quale la Deputazione provinciale di Sassari, in accoglimento dei voti dei comuni di Cossoine, Padria e Pozzomaggiore ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata « Ponte Mazzone-Cossoine-Pozzomaggiore-Bivio Padria »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 7 febbraio 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Ponte Mazzone-Cossoine-Pozzomaggiore-Bivio Padria », della lunghezza di km. 9 è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Sassari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1950
Registro Lavori pubblici n. 12, foglio n. 2.

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1950.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale della ceramica, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2365, che riconosce giuridicamente l'Istituto sperimentale della ceramica;

Considerata la necessità di provvedere al riordinamento dell'Istituto ed accertare se la sua funzione sia necessaria per le esigenze dell'industria italiana della ceramica e dei silicati nel campo tecnico e sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Marinone è nominato commissario straordinario dell'Istituto sperimentale della ceramica con sede in Milano in via Santa Maria Fulcorina n. 15.

Al commissario straordinario è affidato il compito di riconoscere le passività e le attività dell'Istituto, prendere possesso di queste ultime e compiere tutti gli atti necessari per la loro conservazione, nonchè di accertare se l'azione dell'Ente, in futuro, in rapporto alle sue possibilità, possa adeguarsi alle necessità effettive dell'industria italiana della ceramica e dei silicati, nel campo tecnico e sperimentale.

Art. 2.

La gestione commissariale avrà la durata di mesi quattro a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 giugno 1950

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(2520)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1950.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1945, con il quale fra l'altro, è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria nella persona dell'on. Nicola Siles;

Considerata la opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amminisrative della Camera predetta;

Sentito il Prefetto di Reggio Calabria;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento alla Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria è sciolta.

Art. 2.

L'on. Nicola Siles è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(2612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia economica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2729)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un'area costituente il forte San Zeno di Verona

Il Ministero della difesa rende noto che, con decreto interministeriale 9 maggio 1950, n. 2537, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'area costituente il forte San Zeno di Verona.

(2523)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un'area costituente il forte Croce Bianca di Verona

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che, con decreto interministeriale 9 maggio 1950, n. 2535, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'area costituente il forte Croce Bianca di Verona.

(2524)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un'area costituente il forte Chiusa e casermetta alla Chiusa di Dolcè.

Il Ministero della difesa rende noto che, con decreto interministeriale 9 maggio 1950, n. 2533, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'area costituente il forte Chiusa e casermetta alla Chiusa di Dolcè.

(2526)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

18ª ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950.

Si notifica che il giorno 15 luglio 1950, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 18ª ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 giugno 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2687)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale amministrativo d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro nonchè del personale del ruolo del gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla detta Amministrazione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 115

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,25
» Firenze	—	—
» Genova	624,80	143,25
» Milano	624,80	144 —
» Napoli	624,65	142,95
» Palermo	624,80	143,50
» Roma	624,77	144 —
» Torino	624,80	143,75
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	624,80	145,25

Media dei titoli del 22 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,50
Id. 3,50 % 1902	70,275
Id. 3 % lordo	51,80
Id. 5 % 1935	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % 1936	95,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,725
Id. 5 % convertiti 1951	99,975
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 144 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	530682	1827 —	Massi Mario fu Elio, minore sotto la patria potestà della madre Migliorati Maria di Armando ved. Massi, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Massi Fernando di *Carlo*.	Come contro, con usufrutto a favore di Massi Fernando di *Cesare*.
Id.	60642	35 —	Ciccarelli *Ermelinda* fu Otantonio, moglie di Moscatelli Giovanni, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Ciccarelli *Maria*, ecc., come contro.
Id.	50172	245 —	Come sopra, con vincolo dotale.	Come sopra, con vincolo dotale.
Id.	60190	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156352	59,50	Ciccarelli *Ermelinda* fu Otantonio, moglie di Moscatelli Giovanni di Nicola-Maria, dom. in Ariano di Puglia (Avellino), con vincolo dotale.	Ciccarelli *Maria*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (19 1) Serie 8	51	Capitale 500 —	Omodei *Enrico* di Giovanni, minore sotto la tutela di Tenni Luigi fu Andrea, dom. in Tirano (Sondrio).	Omodei *Erminio Ezio* di Giovanni, ecc. come contro.
Id. Serie 63	41	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 maggio 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2379)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione della Compagnia portuale di Ortona a Mare

A decorrere dal 14 febbraio 1950, con decreto 1° febbraio 1950, n. 63, della Direzione marittima di Ancona, la Compagnia portuale di Ortona a Mare è stata soppressa. Con lo stesso decreto i lavoratori già appartenenti alla predetta Compagnia sono stati organizzati in gruppo portuale, a decorrere dal 15 febbraio 1950.

(2563)

Soppressione della Compagnia portuale di Pesaro

A decorrere dal 14 febbraio 1950, con decreto 1° febbraio 1950, n. 65, della Direzione marittima di Ancona, la Compagnia portuale di Pesaro è stata soppressa. Con lo stesso decreto, i lavoratori già appartenenti alla predetta Compagnia sono stati organizzati in gruppo portuale, a decorrere dal 15 febbraio 1950.

(2564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione animali, ad accettare un lascito

Con decreto Ministeriale in data 31 maggio 1950, n. 10.11559/10089.G.51, la Sezione di Napoli dell'Ente nazionale protezione animali, è autorizzata ad accettare il lascito di lire sterline 99.17.6, disposto in suo favore dalla defunta mrs. Mary Tourtel di Londra.

(2616)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1950, registro n. 24 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pisa di un mutuo di lire 11.485.200 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2728)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 1° settembre 1949, n. 3/10257, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano è costituita come appresso:

Presidente:
Mazza dott. Libero, vice prefetto.

Componenti:
De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Malcovati prof. dott. Piero, docente di ostetricia;
Bortini prof. dott. Ennio, docente di ostetricia;
Brugnoli Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Cantoni dott. Giacomo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2536)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari in data 30 dicembre 1949, n. 552, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Delitala prof. Palmerio, direttore clinica chirurgica;
De Muro prof. Paolo, direttore Istituto patologia medica;
Canalis prof. Antonino, medico provinciale;
Fiori dott. Edoardo, medico condotto.

Segretario:
Sassu dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2538)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del Macello comunale di Udine

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 30 giugno 1947, n. 24500, col quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del Macello comunale di Udine;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del Macello comunale di Udine è costituita come appresso:

Presidente:
Di Vita dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:
Araldo dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Bardelli prof. dott. Plinio, docente di clinica medica veterinaria;
Stazzi prof. dott. Pietro, docente d'igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Minciotti dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:
Sepe dott. Onorato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2539)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.